

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.P.A.

PARTE SPECIALE

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello si compone di tante sezioni quante sono le famiglie di reato richiamate dal D.Lgs..231/01 che in base all'attività di risk assessment sono state valutate come rischi-reato potenziali per AMTS e si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di essa Società operanti nelle aree di attività a rischio di reato, nonché da consulenti esterni, partner e operatori commerciali, che a favore di essa agiscono in virtù di rapporti contrattuali (anche temporanei), come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari, così come individuati nella Parte Generale del presente Modello, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.231/2001 al fine di impedire il verificarsi dei reati contemplati nel decreto stesso.

Pertanto, la presente Parte Speciale prevede a carico degli amministratori, dell'organo di controllo/revisore, dei dirigenti e dei dipendenti in via diretta e a carico dei consulenti e professionisti esterni, dei fornitori e degli operatori commerciali - attraverso apposite clausole contrattuali - l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui agli artt.24 e ss. del D.Lgs.231/2001;
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- c) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle richiamate ipotesi di reato.

La struttura di ogni sezione è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato, attività sensibili¹ individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato nonché elementi di controllo a presidio del rischio.

¹ I processi (o attività) sensibili si distinguono in:

i) attività "operative", costituite dai processi aziendali nel cui ambito possono essere (direttamente) commessi i reati-presupposto (es.: "gestione dei contributi pubblici", per quanto si riferisce al reato di malversazione; "gestione dei rapporti

Inoltre, alla fine di ogni sezione, sono indicate le modalità di valutazione del rischio applicate.

A tal riguardo, si precisa quanto segue. Per "Rischio": si intende la pericolosità di un evento (ai fini del Modello, quello relativo alla commissione di uno dei reati presupposto) ed è determinato dal prodotto tra P (probabilità dell'evento) e G (gravità), secondo la seguente formula: $R = P \times G$.

Per "Probabilità" (P): si intende la probabilità che l'evento indesiderato si possa verificare in via teorica (in base agli accadimenti nello specifico settore aziendale, maggiorato di un fattore a secondo dell'eventuale commissione da parte della Società, così come segue: valore 0, evento mai accaduto; valore 1, evento occorso in una sola occasione; valore 2, evento accaduto in più di un'occasione) e senza tener conto dei presidi e misure precauzionali adottati dalla Società (cd. Rischio base).

Ottenuto il valore Rischio Base, la Società ha rideterminato il valore tenendo conto: a) dell'assenza di attività sensibili nel cui ambito possa essere commesso un reato presupposto (assenza attuale ma non assoluta, giacché nell'esercizio di impresa potrebbero intraprendersi in futuro attività che contemplano azioni regolate dalle norme applicabili in materia di reati presupposto); e/o b) delle misure precauzionali già in essere al momento della valutazione, che riducono la Probabilità di commissione (cd. Rischio residuo). In genere, la Probabilità viene distinta in 3-4 classi, tuttavia, la Società, ai fini della valutazione dei rischi di commissione dei reati, da essa valutati teoricamente possibili, ha escluso la classe 0 Rischio inesistente; conseguentemente, ai fini del Modello, le classi considerate sono 3 (Poco probabile: valore 1; Probabile: valore 2; Molto probabile: valore 3). L'assenza di "rischio attuale" oppure l'esistenza di adeguati presidi e strumenti di controllo ha comportato l'applicazione di un fattore correttivo di - 1 ovvero di -2).

La Gravità (G): detta anche Magnitudo (M), è intesa come la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. In genere, anch'essa viene distinta in 3-4 classi. La Società, ai fini della valutazione dei rischi di commissione dei reati, da essa valutati teoricamente possibili, ha escluso la classe 0 Rischio inesistente, e quindi l'inesistenza del rischio sanzionatorio; conseguentemente, ai fini del Modello, le classi considerate sono 3 (Poco dannose: valore 1; Dannose: valore 2; Molto dannose: valore 3).

La seguente tabella è l'applicativo di "Matrice del Rischio" risultante dalla combinazione di tre classi di probabilità e tre di gravità, seguito per l'elaborazione del presente Modello.

PROBABILITA'	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
GRAVITA'			
Poco dannoso	Irrilevante	Tollerabile	Moderato
Dannoso	Tollerabile	Moderato	Effettivo
Molto dannoso	Moderato	Effettivo	Intollerabile

ed invio comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici" per quanto si riferisce al reato di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico);

ii) attività "strumentali", costituite dai processi aziendali attraverso i quali possono essere creati, in astratto, i mezzi o le modalità per la commissione dei reati; in altri termini, i processi che favoriscono o rendono possibili comportamenti costituenti direttamente fattispecie di reato (solitamente attività di gestione di strumenti di tipo finanziario, per es. i rimborsi spese ai dipendenti attraverso i quali, se fittizi, crearsi la provvista per i reati di corruzione).

Alle cinque classi di rischio così risultanti (Irrilevante; Tollerabile; Moderato; Effettivo; Intollerabile) si associano le seguenti raccomandazioni per la Società e, rispettivamente, per l'OdV:

Irrilevante: Valore rischio residuo = 1. Per la Società: nessuna azione e documentazione è richiesta. Per l'OdV: verifica non necessaria, consigliabile una nel corso del mandato.

Tollerabile: Valore rischio residuo = 2 - 11. Per la Società: Non sono richieste ulteriori azioni di controllo. Si possono ricercare miglioramenti che non comportino l'impiego di risorse significative. Il monitoraggio è richiesto per garantire che i controlli e i presidi siano operanti. Per l'OdV: almeno una verifica all'anno.

Moderato: Valore Rischio residuo = 12 - 39. Per la Società: E' richiesto impegno per ridurre il rischio valutando nel contempo i costi della prevenzione. Misure per ridurre il rischio dovrebbero essere adottate in un tempo determinato. Dove il rischio moderato è associato a conseguenze estremamente dannose, un'ulteriore stima è richiesta per stabilire più precisamente la probabilità di accadimento come base per fissare le necessarie azioni di controllo da intraprendere. Per l'OdV: almeno due verifiche l'anno e flusso informativo d'aggiornamento con cadenza semestrale, salvo evento.

Effettivo: Valore rischio residuo = 40 - 54. Per la Società: Il lavoro può essere svolto solo adottando specifiche misure per circoscrivere il rischio e nel mentre vengono adottati interventi per limitare/rimuovere il rischio. Devono essere impegnate con urgenza le risorse necessarie al fine di ridurre il rischio. Per l'OdV: verifiche trimestrali, segnalazione di non conformità alla Società con invito a rimuovere le cause del pericolo/adottare misure per ridurre il rischio. Flusso informativo d'aggiornamento almeno bimestrale, salvo evento.

Intollerabile: Valore rischio residuo = superiore a 54. Per la Società: il lavoro non può essere svolto finché il rischio non è stato ridotto. Se non è possibile ridurre il rischio anche con l'impiego di risorse elevate, l'attività deve cessare. Per l'OdV: segnalazione di violazione del Modello e richiesta di sospensione immediata della attività. Monitoraggio sulla effettiva sospensione attraverso flussi informativi, richiesta di informazioni, accesso in situ e/o incrementi attività di verifica.

Infine, la Parte Speciale intende fornire all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che collaborano con lo stesso, gli strumenti per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica (vedi: 1.3 Procedure generali e specifiche e "Strumenti di controllo esistenti" per ciascun processo sensibile), ogniqualevolta AMTS si relazioni con la P.A. ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

I contenuti della presente Parte Speciale, ed in particolare le condotte da osservare come indicate tra gli elementi di controllo a presidio dei rischi elencati nella parte speciale "I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, si applicano, altresì, come Misure di Prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell'art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida ANAC a ciò relative.

SEZIONE 1. I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per Pubblica Amministrazione (di seguito anche “PA”) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.), che svolgono un'attività da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

Il discrimine, pertanto, è da individuare nell'attività in concreto svolta dalla persona giuridica, indipendentemente dalla forma, pubblica o privata, che la stessa si è data.

La definizione, oltre a essere supportata dall'interpretazione dei Giudici di legittimità, è richiamata nelle Linee Guida di Confindustria.

Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è l'imparzialità e il buon andamento della PA di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio

Agli effetti della legge penale, è comunemente considerato come “ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella relazione Ministeriale allo stesso codice, la Pubblica Amministrazione comprende, in relazione ai reati in esso previsti, “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Si rileva che non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose richiamate dal D.Lgs.231/2001.

In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”.

La nozione di “pubblico ufficiale” è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., ai sensi del quale rientra nella predetta qualifica “ *sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

E' pubblico ufficiale chi svolge la pubblica funzione legislativa, dunque, chiunque, a livello nazionale, amministrativo e comunitario, partecipi all'esercizio di tale potere (Parlamento, Governo, Regioni, Province, Istituzioni dell'Unione Europea).

Il potere giudiziario è esercitato dal pubblico ufficiale che svolge in concreto la pubblica funzione giudiziaria e chi compie un'attività diretta all'esercizio di tale potere, collegata e accessoria all'amministrazione della giustizia (magistrati, cancellieri, segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, funzionari e addetti a svolgere l'attività amministrativa collegata all'attività giudiziaria della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.).

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa consistono nel potere deliberativo, nel potere autoritativo e nel potere certificativo della PA.

Il **potere deliberativo** della PA è quello relativo alla formazione e manifestazione della volontà della PA, interpretato in maniera ampia fino a ricomprendervi qualsiasi attività che concorra in qualunque modo all'esercizio del potere deliberativo della PA.

Sono, pertanto, da qualificare come pubblici ufficiali le persone istituzionalmente preposte all'esercizio di tale potere, ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparatorie all'iter procedimentale deliberativo della PA, compresi gli eventuali collaboratori, saltuari ed occasionali.

Il **potere autoritativo** della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono all'Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi.

Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come "pubblici ufficiali" tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere.

Il **potere certificativo** è normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico ufficiale.

Anche questa attività di certificazione pubblica è interpretata in modo ampio, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà della PA.

Diversamente, l'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a "*chi pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. L'art. 358 del Cod. Pen. cita "agli effetti della legge penale, sono Incaricati di un Pubblico Servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".*

E', pertanto, un incaricato di pubblico servizio colui il quale sia effettivamente investito di una pubblica funzione, non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra indicati, purché a tale esercizio di funzioni pubbliche, non meramente esecutive in quanto non esaurite in prestazioni meramente manuali o d'ordine, si accompagni, quanto meno, l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso, anche tacito, della PA.

Sono incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. La sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro svolta in concreto.

1.1 Fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate agli artt. 24 e 25 del D.Lgs.231/2011

1. Ipotesi di corruzione, concussione e peculato

Peculato (artt. 314 1 co c.p.)

Tale delitto si realizza allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria. Tale comportamento è punito ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 quando offende gli interessi finanziari della Unione Europea.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (artt. 316 c.p.)

Tale delitto si realizza allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità. Tale comportamento è punito ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 quando offende gli interessi finanziari della Unione Europea.

Le fattispecie di corruzione (artt. 318 e ss. c.p.)

Il reato di corruzione, in generale, consiste in un accordo criminoso avente ad oggetto il mercimonio, il baratto dell'attività funzionale della pubblica amministrazione, a fronte della dazione di una somma di danaro o di altra utilità da parte del privato, nei confronti del pubblico ufficiale. E' sufficiente a configurare il reato in esame, anche la sola accettazione della promessa inerente la suddetta dazione.

Il codice distingue innanzitutto la corruzione propria dalla corruzione impropria. Il criterio discretivo è dato dalla contrarietà ai doveri d'ufficio: la corruzione è propria se il mercimonio dell'ufficio concerne un atto contrario ai doveri di ufficio.

Segnatamente, la fattispecie prevista dall'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri danaro oppure altra utilità o ne accetta la promessa.

Le disposizioni dell'articolo 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, quale definito dall'art. 358 c.p., ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Ai fini del presente Modello, si è ritenuto di assimilare al reato di corruzione il reato di <Traffico di influenze illecite >, di cui all'art. 346-bis c.p., secondo il quale è punito: Chiunque, fuori dei casi di

concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

In base alla detta scelta di allineamento tra fattispecie, gli Strumenti di controllo esistenti e le Funzioni coinvolte, come nel prosieguo definiti, per il reato di corruzione si applicano anche al reato ex art. 346-bis c.p.

La nozione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio è desumibile dalle indicazioni di cui rispettivamente, agli articoli 357 e 358 c.p.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p., poc'anzi delineati, sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette danaro oppure altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per indurlo ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero ancora a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro oppure altra utilità.

La differenza rispetto alla corruzione risiede, principalmente, nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale reato, introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. i), L. 6 novembre 2012, n. 190, si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro oppure altra utilità il responsabile è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Chi dà o promette denaro oppure altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari della Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli artt. da 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p., si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai Trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche: alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio; a Giudici, al procuratore, ai funzionari e alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale che esercitano funzioni corrispondenti a quelle del personale o degli agenti della Corte stessa; alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle di funzionari di assemblee parlamentari od organizzazioni internazionali.

Ciò premesso, va detto che l'art. 322-bis c.p. incrimina altresì – e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati – tutti coloro che compiano le attività punite dagli artt. 321 e 322 c.p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità *“a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali, Corti Internazionali, assemblee parlamentari internazionali, ecc. qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali” (art. 322-bis.2.2).*

2. Reati in tema di erogazioni pubbliche

Malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 316 bis c.p.)

Il reato si configura qualora, dopo aver ricevuto da parte dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non si proceda all'utilizzo o alla destinazione delle somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

In concreto, occorre che le attribuzioni in denaro siano state distratte, anche parzialmente, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque realizzata.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un ente Pubblico (316 ter c.p.)

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto,

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalle Comunità europee.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 316 bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, atteso che il reato è consumato a seguito dell'ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

Il reato si configura allorché e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Tale comportamento è punito ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 quando offende gli interessi finanziari della Unione Europea.

3. Ipotesi di Truffa

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato si configura allorché nell'esecuzione di forniture, siano esse di beni o di servizi, a favore dello Stato, di un ente pubblico, di un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, il fornitore, ovvero il terzo di cui costui si sia avvalso per l'esecuzione del contratto, agendo con malafede contrattuale, ovvero sia con un espediente malizioso o un inganno, raggiri la controparte facendo apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti, oppure modifichi dolosamente l'esecuzione del contratto in danno alla controparte.²

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee.

Per "artificio" o "raggiri" si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extrapenale.

² Esempi di comportamenti che potrebbero integrare il reato: fornitura ad una mensa pubblica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto; consegna ad enti ospedalieri committenti di materiali di marche diverse da quella pattuita senza avvisare i committenti pubblici; lavori di adeguamento degli impianti di un edificio pubblico eseguiti in difformità rispetto alla normativa e al contenuto dell'appalto; consegna di un prodotto o servizio diverso da quello pattuito nell'esecuzione di un contratto di somministrazione.

Anche la semplice inerzia da parte del soggetto indotto in errore può essere rilevante ai fini della sussistenza del reato. L'ingiusto profitto consiste principalmente in una diminuzione concreta del patrimonio.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per l'erogazione pubblica si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o delle Comunità europee.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al software. Sono da considerare rilevanti ai fini della sussistenza del reato le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

Il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di conseguire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

1.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

Dall'analisi delle aree a rischio commissione reato sono state individuate una serie di attività sensibili e rilevanti, di seguito elencate, che rientrano nell'ambito dei rapporti intrattenuti direttamente con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati ed alcune altre strumentali attraverso le quali possono crearsi gli strumenti per commettere alcuni dei reati su richiamati. I ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tali attività sensibili e che potrebbero commettere i reati contro la PA sono da individuare in quei soggetti cui è conferito incarico o delegato il potere di rappresentanza della Società ad intrattenere rapporti, curare trattative, stipulare accordi e contratti, predisporre la documentazione per richiedere permessi, autorizzazioni o certificazioni.

a) Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni competenti (Comune di Catania, Regione Sicilia, altri Comuni hinterland). Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche e visite ispettive (es. ARPA, ASL, INAIL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Forze dell'ordine) e dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali, mutualistici, infortunistici, con le Direzioni Provinciali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sensibile)

L'attività di AMTS implica il frequente contatto con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico servizio appartenenti alle Autorità competenti:

- a cui la Società deve rivolgersi per negoziare termini e condizioni del Contratto di Servizio Triennale TPL, per ottenere provvedimenti amministrativi, autorizzazioni, certificati necessari o richiesti per lo svolgimento della propria attività o in osservanza di un obbligo di legge;
- nello svolgimento delle rispettive attività di verifica, accertamento, ispezione.

I reati in oggetto potrebbero configurarsi attraverso:

- l'impiego di artifici o raggiri per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc. dalle Amministrazioni locali, periferiche o centrali o da altri enti pubblici;
- l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni dovute. (Ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere autorizzazioni, permessi, nulla osta, etc.);
- offerta o promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti pubblici, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società.

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (es. non rilevare irregolarità emerse in sede di ispezione).

Inoltre, potrebbero configurarsi i reati di truffa in danno dello Stato e truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove Nominato)
- Compliance-Trasparenza-Anticorruzione
- Mobility Planning, Progetti speciali, Sviluppo mercato
- Internal Audit
- Segreteria e Affari Generali
- Direttore Generale
- Programmazione e controllo di gestione
- ICT
- Conduzione tecnica siti aziendali
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile area Produzione
- Responsabile area Mobilità
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Contabilità e Bilancio

- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- Responsabile Trazione, manutenzione, Magazzino
- Responsabile Impianti fissi di produzione
- Responsabile ITS
- Responsabile Gestione Commerciale, Tariffe ed Abbonamenti, Precontenzioso
- Responsabile Coordinamento Sosta
- Responsabile Mobilità condivisa

Ai fini della conforme attuazione degli standard di controllo (con riferimento alla concreta identificazione dei ruoli, delle responsabilità e delle modalità di svolgimento), la Società ha implementato i seguenti elementi a presidio del rischio, d'ora innanzi nel Modello, definiti: "Strumenti di controllo esistenti":

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione della cassa economale
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3).
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO

b) Attività di gestione del Contratto di Servizio Triennale TPL: Consuntivazione e Rendicontazione chilometrica (sensibile)

I reati di frode nelle pubbliche forniture, abuso di ufficio, di truffa e di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, nell'esecuzione dei servizi appaltati dal

Comune di Catania e/o altri Comuni limitrofi, ovvero eventualmente da altri committenti pubblici, mediante: inganni o raggiri in danno della controparte facendo apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti; violi obblighi di condotta ovvero ometta di astenersi in atti per i quali è presente un interesse proprio o di un proprio congiunto (tale comportamento rileva ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 231/01 quando offende gli interessi finanziari della Unione Europea); la promessa od offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o per remunerare l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio mediante l'attestazione di avvenuta ricezione/certificazione di servizi eseguiti da AMTS in conformità (per quantità/qualità) al Contratto di Servizio Triennale TPL con il Comune di Catania e/o altri Comuni limitrofi, come di volta in volta richiesti, in quantità/qualità difformi rispetto a quanto effettivamente ricevuto/svolto.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione della cassa economale
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3).
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

c) Selezione del Fornitore/Appaltatore, acquisti e gare, conferimento incarichi (sensibile e strumentale)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs 231/01 potrebbero configurarsi qualora la Società in sede di selezione delle controparti e conclusione di acquisti di forniture, servizi e lavori ovvero conferimento di incarichi ad architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e/o consulenti in genere dia preferenza a fornitori/ graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibili a un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

Inoltre, i reati in oggetto potrebbero realizzarsi attraverso il riconoscimento di rimborsi spese, in tutto o in parte fittizi, al fine di creare le disponibilità finanziarie con le quali perpetrare reati contro la Pubblica Amministrazione (ad es. si potrebbero, infatti, attestare spese sostenute in quantità difformi rispetto alla realtà al fine di costituire fondi occulti utilizzabili per la corruzione).

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- Responsabile Trazione, manutenzione, Magazzino
- Compliance-Trasparenza-Anticorruzione
- Internal Audit
- Mobility Planning, Progetti speciali, Sviluppo mercato
- Programmazione e controllo di gestione
- R.U.P.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (a valere per lettere b e c)

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0

- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO

d) Gestione degli automezzi aziendali (strumentale)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/01 potrebbero configurarsi nella destinazione di un automezzo (ad es. vetture del servizio "car sharing) come strumento di corruzione nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio per avvantaggiare la Società.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- Responsabile Mobilità condivisa

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

e) Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni (strumentale)

Le attività in esame potrebbero rappresentare uno strumento mediante il quale, attraverso l'erogazione di doni o altre liberalità a favore di Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio ovvero di persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni a loro riconducibili o gradite, veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO

f) Richiesta di interventi di manutenzione ordinaria preventiva, correttiva, straordinaria (sensibile e strumentale)

Il rischio sussiste nell'ambito degli interventi che non possono essere effettuati internamente dai tecnici manutentori della Società e pertanto questa debba rivolgersi a ditte esterne; in particolare ma non solo nell'attività di emissione di ordini di lavoro o di richieste di ordini di servizio per riparazioni di apparecchiature e mezzi della Società oppure per noleggio a freddo di mezzi necessari a eseguire attività di cui alla Contratto di Servizio TPL con il Comune di Catania e/o altri Comuni limitrofi. In tal caso si potrebbe configurare l'esercizio di un potere di controllo sulle ditte di manutenzione esterne e quindi la possibilità di esercitare su queste pressioni che possano integrare le fattispecie di concussione e corruzione passiva (induzione delle ditte esterne a fare/dare qualcosa nell'interesse della Società e senza il pagamento di corrispettivo). Tale rischio è particolarmente rilevante nella fase di approvazione dei lavori eseguiti e nella firma del certificato di pagamento e, quindi, più in generale in tutte le attività di controllo e verifica dell'operato della ditta esecutrice dei lavori manutentivi.

Il rischio di commissione reato è anche nell'esercizio di un potere di "spesa" insito nell'affidamento di un lavoro a terzi che può costituire il mezzo strumentale alla predisposizione di un fondo nero per fini corruttivi.

Nell'attività in oggetto potrebbero ricadere anche le ipotesi:

- 2 del Peculato mediante profitto dell'errore altrui, allorché il fornitore del servizio di manutenzione, per proprio errore, svolga una prestazione di gran lunga superiore, quanto a valore, di quella richiestagli dalla Società, senza che nessuno degli interlocutori di AMTS facciano rilevare l'errore e, quindi, il maggior beneficio per la Società, non dovuto, ledendo, così, il legittimo affidamento dei privati nei confronti della P.A. per un comportamento corretto e di leale collaborazione, corollario del più ampio principio costituzionale di buon andamento. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, dovranno ravvisarsi nell'accaduto elementi tali da far rilevare una lesione degli interessi dell'UE.
- 3 dell'Abuso di ufficio, allorquando e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la Funzione coinvolta, come nel prosieguo definita, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri

un danno ingiusto. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, dovranno ravvisarsi nell'accaduto elementi tali da far rilevare una lesione degli interessi dell'UE.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Trazione, manutenzione, Magazzino
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- RUP

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO

g) Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria nel corso di procedimenti per contenziosi giudiziari e stragiudiziali e gestione delle transazioni e conciliazioni con l'Autorità Giudiziaria e l'Ufficio Provinciale del Lavoro. Nomina dei legali e coordinamento delle loro attività (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi, nell'interesse o a vantaggio della Società, mediante la promessa o l'offerta di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio affinché compiano (o remunerino l'avvenuta commissione di) un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

In particolare, tra le fattispecie di corruzione è ipotizzabile, data l'attività di contatto con gli Uffici Giudiziari, quella di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) che si realizza attraverso la dazione/promessa di denaro, beni o altre utilità a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio dell'Amministrazione Giudiziaria (magistrati o altre figure per favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo).

Inoltre la nomina dei legali, in particolare l'assegnazione di incarichi a consulenti legali direttamente/indirettamente riconducibili a Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio e/o nell'ambito di tali rapporti applicare condizioni particolarmente favorevoli, potrebbe veicolare la contropartita di un'attività di corruzione a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che abbiano compiuto/siano in grado di compiere nell'interesse della Società un atto conforme o contrario ai propri doveri di ufficio (ad es., ufficiali giudiziari che avvantaggiano la Società in occasione del contenzioso).

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS

- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 1 = 2$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 5 = 10$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $2 \times 5 = 10$ TOLLERABILE

h) Predisposizione e invio dichiarazioni ad Enti pubblici per pagamento imposte e contributi (es. adempimenti fiscali e amministrativi e contributivi cui l'Azienda è tenuta) (sensibile)

Potrebbero configurarsi i reati di: Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, nell'interesse o a vantaggio della Società, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri nella documentazione presentata al fine di far risultare che la Società abbia correttamente adempiuto agli obblighi previsti in materia (ad esempio per conseguire un risparmio fiscale); nonché quello di Abuso di ufficio, allorquando e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la Funzione coinvolta, come nel prosieguo definita, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, dovranno ravvisarsi nell'accaduto elementi tali da far rilevare una lesione degli interessi dell'UE.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale

- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 1 = 2$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 4 = 8$

TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $2 \times 4 = 8$

TOLLERABILE

i) Attività istruttoria per la richiesta di contributi/sovvenzioni/finanziamenti (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi attraverso l'offerta o la promessa di denaro od altra utilità, a favore di esponenti dell'ente finanziatore, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (es. favorire la Società nell'ottenimento del finanziamento, ecc.).

Inoltre, il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche potrebbe configurarsi attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero

tramite l'omissione di informazioni dovute (ad esempio, una società potrebbe comunicare dati non corrispondenti al vero o predisporre una documentazione falsa per ottenere finanziamenti pubblici). Infine, i reati di Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 comma 2, Art. 640-bis c.p.) potrebbero configurarsi attraverso l'impiego di artifici o raggiri per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni similari, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità europee. Mentre, il reato di Abuso di ufficio, allorquando e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato la Funzione coinvolta, come nel prosieguo definita, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente abbia procurato a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, dovranno ravvisarsi nell'accaduto elementi tali da far rilevare una lesione degli interessi dell'UE.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$

TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$

TOLLERABILE

I) Attività di rendicontazione relativa al Contratto di Servizio TPL con il Comune di Catania e/o altri Comuni limitrofi (sensibile)

I reati di corruzione potrebbero configurarsi attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità, a favore di esponenti del Comune di Catania e/o altri Comuni del suo hinterland, perché compiano atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio, nell'interesse o a vantaggio della Società (es. favorire la società nell'ottenimento del pagamento del compenso previsto, ecc.).

Inoltre potrebbero configurarsi i reati di Frode in pubbliche forniture, Truffa in danno dello Stato o di altro Enti pubblico e Truffa aggravata per il conseguimento del quantum non dovuto, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero tramite l'omissione di informazioni rilevanti ai sensi del pagamento del compenso/i previsto/i in Convenzione, nonché quello di Abuso di ufficio, allorquando e salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la Funzione coinvolta, come nel prosieguo definita, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto. Si precisa che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/01, dovranno ravvisarsi nell'accaduto elementi tali da far rilevare una lesione degli interessi dell'UE.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali

- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Contratto di Servizio TPL con il Comune di Catania e/o altri Comuni limitrofi
- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO

m) Selezione, assunzione e valutazione del personale (sensibile e strumentale)

L'attività in oggetto potrebbe rappresentare una modalità mediante la quale veicolare la contropartita di un'attività di corruzione (assumendo o valutando positivamente soggetti segnalati e/o riconducibili a esponenti politici, Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio che si intende corrompere).

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale

- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

n) Acquisti e gare, conferimento incarichi (strumentale)

I reati di cui all'art 25 del D. Lgs. 231/01 potrebbero configurarsi qualora la Società decida di affidare un appalto oppure un qualsivoglia incarico professionale o d'opera (architetti, avvocati, commercialisti, ingegneri, professionisti e/o consulenti in genere) o di acquistare beni o servizi da soggetti fornitori graditi e/o direttamente/indirettamente riconducibili a un esponente politico, Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da questi vantaggi indebiti, anche eventualmente applicando condizioni palesemente non in linea con quelle di mercato.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- Compliance-Trasparenza-Anticorruzione
- Internal Audit
- Mobility Planning, Progetti speciali, Sviluppo mercato
- Programmazione e controllo di gestione
- R.U.P.

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica

- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (a valere per lettere m e n)

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO

o) Gestione delle risorse finanziarie (es. poteri di disposizioni su C/C bancario, emissioni assegni, gestione piccola cassa, pagamenti/incassi) (sensibile)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/01 potrebbero essere commessi qualora la Società per mezzo di un Responsabile (o un addetto) dell'area contabilità e finanza, nell'interesse della Società prometta od offra denaro o altre utilità ad un esponente della Pubblica Amministrazione (es. un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio) affinché compia a favore della Società un atto non conforme o contrario ai propri doveri di ufficio.

Funzioni coinvolte:

- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 1 = 2$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 5 = 10$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $2 \times 5 = 10$ TOLLERABILE

1.3 Procedure generali e specifiche

La Società, inoltre, osserva il Codice degli Appalti e adotta procedure generali come previste nel Manuale di Gestione Aziendale UNI EN ISO 9001 ed altre, specifiche, in base al testo del Contratto di Servizio TPL stipulato con il Comune di Catania e altri Comuni limitrofi. La Società ritiene che le modalità di organizzazione e di controllo in esse previste, in aggiunta al sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni Operative, al Regolamento per la gestione della cassa economica, alla Procedura per il conferimento di incarichi legali e alla Procedura dei pagamenti di AMTS, costituiscano un presidio contro il compimento di reati di cui al D. Lgs. 231/01, laddove correttamente osservate dal personale della Società nello svolgimento delle attività. Tutto quanto precede, d'ora innanzi definito nel presente Modello, collettivamente, "Procedure generali e specifiche".

SEZIONE 2. I REATI SOCIETARI

2.1 Reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Salvo quanto previsto dall'articolo 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci,

nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (artt. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi³ (art. 2629 bis c.c.)

³Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, danaro o altra utilità non dovuti, o né accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi anche per interposta persona offre, promette o dà danaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto, dall'art. 2641 c.c. (confisca) la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse ed offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette

autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati all'esame. La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati societari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, nella redazione della mappatura delle aree a rischio ("Risk Control Matrix") si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle Funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie, in tale ottica, il rischio di false comunicazioni sociali è stato esteso anche a quelle Funzioni che, pur non essendo tra i soggetti autori del reato indicati dalla norma penale, svolgono un ruolo operativo rilevante nella corretta determinazione dei saldi contabili dell'azienda.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

A monte dei presidi indicati sotto la voce "Strumenti di controllo esistenti", la Società considera adeguati presidi preliminari: l'osservanza delle applicabili norme di legge e delle regole statutarie, la presenza della Società di revisione e del Collegio Sindacale con lo svolgimento dei controlli di rispettiva competenza.

a) Esecuzione di contratti attraverso l'accettazione delle merci in entrata nei magazzini (sensibile)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere commesso in fase di verifica entrata delle merci destinate all'impianto, nonostante il processo degli acquisti sia centralizzato. Ciò comporta un rischio in termini di falsa attestazione che può inficiare la veridicità del dato contabile riguardante l'acquisizione.

Funzioni coinvolte:

- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Trazione, manutenzione, Magazzino
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- Direttore Amministrativo
- RUP

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$

TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

b) Fatturazione/Note di credito (sensibile e strumentale)

Il reato di False comunicazioni sociali ex Art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, al fine di far conseguire alla Società un ingiusto profitto, il Responsabile/un addetto della area contabilità esponga fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero ometta fatti materiali rilevanti, con riferimento alle poste di bilancio di competenza, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Responsabile Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

c) Gestione della richiesta di informazioni e/o documentazione da parte dei soci/degli altri organi sociali (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Impedito Controllo ex Art. 2625 c.c., qualora la condotta degli Amministratori - che possono avvalersi di propri diretti collaboratori (Segreteria Societaria) - si può tradurre in azioni che non rispettino la richiesta di informazioni da parte del Collegio Sindacale in tema di applicazione alla Società di una specifica normativa mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile (ad esempio, esibizione parziale o alterata di detta documentazione).

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

d) Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee (sensibile)

Potrebbe essere compiuto il reato di Illecita influenza sull'Assemblea ex Art. 2636 c.c. qualora il Presidente, anche avvalendosi dei suoi collaboratori (Segretaria di Direzione, Direttore Generale, Direttore Amministrativo), provveda a presentare all'Assemblea, in relazione ad un determinato ordine del giorno, atti e documenti falsi o non completi o comunque alterati in alcuni suoi contenuti, allo scopo di indurre l'assemblea ad approvare una puntuale delibera su uno specifico argomento.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

e) Svolgimento delle riunioni consiliari e delibera di operazioni societarie (sensibile)

I reati di cui all'art. 25 del D. Lgs. 231/01 riconducibili in questo punto sono: Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 del c.c.); Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 del c.c.); Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (Art. 2628 del c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 del c.c.); Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 del c.c.).

Considerati il tipo di società, la piena titolarità del capitale in mano pubblica (Comune di Catania), l'oggetto sociale e la mono-clientela si ritiene di poter escludere il compimento di tali reati.

f) Predisposizione del bilancio (sensibile)

Il reato di False Comunicazioni Sociali ex art. 2621 c.c. potrebbe essere compiuto qualora, nel bilancio, vengano esposti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero si omettano fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

2.3 CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 25 ter, co.1, lett. s-bis)

La legge 6 novembre 2012, n. 190, adeguando il nostro ordinamento ad una serie di obblighi internazionali e nell'ambito di una più ampia riforma dei delitti di corruzione previsti dal codice penale e da altre disposizioni normative, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente il delitto di Corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) ed Istigazione alla corruzione (art. 2635 -bis c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

E' reato-presupposto anche l'istigazione alla corruzione tra privati (articolo 2635-bis, comma 1); anche in questo caso solo a carico della società alla quale appartiene il soggetto che istiga alla corruzione gli esponenti aziendali altrui, per avvantaggiare la sua società di appartenenza.

Considerati il tipo di società, la piena titolarità del capitale in mano pubblica (Comune di Catania), l'oggetto sociale e la mono-clientela si ritiene di poter escludere il compimento di tali reati.

SEZIONE 3. I REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 Reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001

Omicidio colposo (art. 589. c.p.) e lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Gli artt. 589 e 590 c.p. puniscono, rispettivamente, chiunque cagioni, per colpa, la morte di una persona ovvero cagioni ad altri, per colpa, una lesione personale.

Il comma 2 dell'art. 589 c.p. e il comma 3 dell'art. 590 c.p. prevedono un aggravamento della pena nel caso in cui i reati di l'omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Con riferimento al delitto di lesioni colpose, l'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001 circoscrivendo il suo ambito applicativo alle sole ipotesi aggravate di cui al citato terzo comma dell'art. 590 c.p. e, dunque, alle sole ipotesi di lesioni gravi o gravissime, esclude la responsabilità amministrativa della società nel caso in cui la violazione della normativa antinfortunistica determini lesioni lievi.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale si considera grave:

- d) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni;
- e) se il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale si considera, invece, gravissima se dal fatto deriva:

- f) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- g) la perdita di un senso;
- h) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nella favella;
- i) la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

È opportuno sottolineare che l'art. 25-septies del D.Lgs.231/2001 modula le sanzioni a carico della società per un verso in ragione della gravità del danno, per altro verso in ragione della gravità delle violazioni, distinguendo, anzitutto, tra le ipotesi di lesioni e le ipotesi di omicidio colposo.

Nel primo caso prevede, infatti, una sanzione pecuniaria non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo non superiore a 6 mesi.

Nel secondo caso distingue secondo che l'omicidio sia derivato da:

- j) violazioni dell'art. 55, comma 2, del D.Lgs.81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito "TUS") quali, ad esempio, l'omissione della valutazione dei rischi o l'omissione dell'adozione del

relativo documento, prevedendo una sanzione pecuniaria di 1.000 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno;

- k) violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, prevedendo una sanzione pecuniaria compresa tra 250 e 500 quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, D.Lgs.231/2001 per un periodo compreso tra 3 mesi e 1 anno.

Quanto alle “*norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*”, la cui violazione potrebbe determinare il verificarsi dell'evento lesivo contemplato nei summenzionati reati, è opportuno segnalare, oltre che il TUS e altri specifici atti normativi in materia, la previsione generale di cui all'art. 2087 c.c. in base alla quale il datore di lavoro deve adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Tra le figure soggettive gravate da obblighi di sicurezza dalla normativa di settore si segnalano: il datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. b)⁴, TUS); il dirigente (art. 2, comma 1, lett. d), TUS)⁵; il preposto (art. 2, comma 1, lett. e), TUS)⁶ e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (art. 2, comma 1, lett. f), TUS). Soggetto passivo del reato in materia antinfortunistica è, di norma, il lavoratore (art. 2, comma 1, lett. a), TUS)⁷; il medesimo lavoratore è però anche soggetto attivo in quanto ricadono su di esso gli obblighi di cui all'art. 20 TUS.

Inoltre, tenuto conto che l'oggetto della Società consiste principalmente nell'esecuzione di lavori di manutenzione per conto di committente pubblico (Comune di Catania), è necessario valutare e determinare le responsabilità e gli obblighi aggiuntivi, in materia di misure per la salute e sicurezza dei lavoratori, previsti dal Testo Unico della sicurezza in caso di cantieri temporanei o mobili (artt. 88 e seg. TUF), con riferimento in particolare a:

- l) modalità di valutazione dei rischi (art. 96 TUS);

In ogni caso, in riferimento ai soggetti individuati ex supra, bisognerà garantire la rispondenza dell'organizzazione aziendale a quanto disposto dai seguenti articoli del TUS:

- m) art. 3 (campo di applicazione) con particolare riferimento ai commi 5 (lavoratori con contratto di somministrazione), 6 (lavoratori a distacco), 7 (lavoratori a progetto) e 8 (lavoratori occasionali);
- n) art. 14 (disposizioni per il contratto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori);
- o) art. 15 (misure generali di tutela);
- p) art. 26 (obblighi connessi ai contratti d'appalto e d'opera o di somministrazione).

⁴Ex art 2, D.Lgs.81/2008: “datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

⁵ Ex art 2, D.Lgs.81/2008: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”.

⁶ Ex art 2, D.Lgs.81/2008: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

⁷ Ex art 2, D.Lgs.81/2008: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Relativamente alla materia antinfortunistica il Modello si uniforma a quanto disposto dall'art. 30 del TUS al fine di garantire efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società.

In particolare il Modello prevede un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

3.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

A - Esercizio delle attività previste dal Contratto di Servizio TPL con il Comune di Catania e Comuni limitrofi.

In occasione dell'analisi delle aree a rischio commissione reato, sono state individuate, nell'ambito della struttura aziendale e organizzativa della Società le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, si rileva che tale analisi coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata da AMTS con riferimento all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

I fattori di rischio considerati, quindi, sono quelli riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi.

AMTS provvede all'aggiornamento della valutazione dei rischi tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione (Preposto + RSPP), il Medico Competente e con la collaborazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. La formazione è somministrata con le frequenze stabilite dall'accordo Stato-Regioni, mentre l'informazione e l'addestramento sono somministrati rispettivamente secondo gli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico /Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO

SEZIONE 4. I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

4.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati richiamati dall'art. 24-bis del D.Lgs.231/2001

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (articolo 615 ter del codice penale)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- b) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (articolo 615 quater del codice penale)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (articolo 615 quinquies del codice penale)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quater del codice penale)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- A- in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- B- da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- C- da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 617 quinquies del codice penale)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (articolo 635 bis del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (articolo 635-ter del codice penale).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (articolo 635-quater del codice penale)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (articolo 635-quinquies del codice penale)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

4.2 Aree potenzialmente a rischio reato e sistemi di controllo

A- Area contabile, gestione delle paghe, gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione, gestione dei rapporti con le banche

Gli organi di AMTS e i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti

che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate. In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) non utilizzare sistemi informatici senza prima autenticarsi;
- b) non diffondere le proprie credenziali di accesso;
- c) vigilare sui beni protetti dalla proprietà intellettuale;
- d) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- e) monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- f) rispettare la proprietà intellettuale di terzi nello svolgimento di attività, ivi comprese quelle di comunicazione o marketing, che possano comportare l'utilizzo di opere soggette al diritto d'autore, nonché nella predisposizione di materiale destinato alla diffusione.

Oltre ai protocolli esistenti in Azienda e già citati in precedenza con riferimento ad altre fattispecie di rischio, che qui si intendono per richiamati, l'Azienda ha già predisposto ed adottato:

- a) Codice Etico e di Comportamento;
- b) Registro dei trattamenti ai sensi del Regolamento europeo 2016/679;
- d) Organigramma GDPR.

La società ha inoltre sviluppato i seguenti protocolli:

- Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico volto a disciplinare:
 - l'utilizzo del personal computer;
 - l'utilizzo della rete aziendale e della rete internet;
 - l'uso della posta elettronica;
 - l'uso dei PC portatili;
 - l'uso di firewall, antivirus /antimalware;
- Procedura per l'approvvigionamento di materiale oggetto di diritto d'autore e del software, che disciplina il monitoraggio della validità delle licenze;
- Implementazione di misure di carattere tecnico volte a prevenire la realizzazione di illeciti che potrebbero compiersi con i mezzi informatici quali: o implementazione di blocchi alla navigazione Internet; al personale aziendale verrà impedito l'accesso a siti inseriti in una speciale *blacklist* aggiornata automaticamente; o impossibilità di installare autonomamente il software per gli utenti non muniti delle credenziali di amministratore di sistema; o implementazione di controlli per rilevare eventuali anomalie o violazioni delle regole aziendali relative all'utilizzo del sistema informatico.

Funzioni coinvolte:

- Responsabile area Ingegneria, Innovazione e Sviluppo
- Responsabile ICT

- Responsabile pianificazione di rete
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative
- Regolamento GDPR 2018.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$

TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$

TOLLERABILE

SEZIONE 5. REATI AMBIENTALI

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”, ha inserito tra i reati presupposto del D.Lgs.231/2001, all'art. 25-undecies, ulteriori ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti afferenti diverse fattispecie di reato ambientale, di seguito indicate.

Con la pubblicazione del D. Lgs. n. 121, del 7 luglio 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, il legislatore italiano ha recepito la direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell'ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all'ambiente considerato nel suo complesso.

Successivamente la Legge n. 68 del 22 maggio 2015 (G.U. n. 122 del 28 maggio 2015 – entrata in vigore 29 maggio 2015), dal titolo "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali costituiti sotto forma di delitto.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

La norma punisce chiunque:

- uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;
- distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è identificabile nello "stato di conservazione della specie", pertanto la fattispecie non rileva nel caso in cui l'azione riguardi una quantità poco rilevante di esemplari.

Il reato inoltre è qualificabile come "reato di pericolo": ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario, infatti, che si verifichi effettivamente un danno, ma è sufficiente il solo fatto di mettere in pericolo lo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

La norma sanziona la condotta di “chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione”.

L’illecito, pertanto, disciplina un reato comune, di danno o di pericolo presunto (dal momento che per la configurazione dell’illecito è necessaria la distruzione o comunque il deterioramento dell’habitat), a carattere istantaneo e con effetti permanenti.

Inoltre, trattandosi di reato contravvenzionale (pene dell’arresto e dell’ammenda), la condotta è punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa, non essendo necessario che l’agente abbia conoscenza dell’importanza naturalistica del sito danneggiato (ancorché le condotte vietate sembrano presentare una struttura tipicamente dolosa).

Le condotte tipiche individuate dalla fattispecie incriminatrice sono:

- a) la distruzione dell’habitat (inteso come il luogo in cui le caratteristiche fisiche o abiotiche consentono ad una determinata fattispecie vivente, sia essa animale o vegetale, di vivere e svilupparsi);
- b) il deterioramento dell’habitat, che ne compromette lo stato di conservazione⁸. Il bene giuridico tutelato dalla norma è rappresentato “dall’habitat all’interno di un sito protetto” e più in generale dalla tutela del patrimonio naturale dello Stato⁹.

D. Lgs 152/06, art. 137 – Scarichi Idrici

Comma 2

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da tre mesi a tre anni.

⁸Per valutare la compromissione dello stato di conservazione, occorre valutare “l’incidenza del deterioramento sulla funzione ecologica rappresentata dall’habitat in questione”. A titolo esemplificativo potrà dirsi compromesso lo stato di conservazione di un bosco ove nidificano uccelli appartenenti a specie protette laddove l’abbattimento di molti ma non di tutti gli alberi comporti il venir meno anche solo parziale di quel sito come luogo di sosta e di riproduzione della specie. La compromissione è da ritenersi tale anche qualora l’habitat possa essere successivamente ripristinato, a distanza di tempo significativa, con opere dell’uomo (per es. rimboschimenti, bonifiche ecc.), o con il lento passare del tempo (si pensi alla ricrescita spontanea di piante).

⁹Il concetto di habitat ha doppia natura: una normativa, in relazione alle due direttive comunitarie citate, e l’altra “naturalistica” rispetto alla formula “qualsiasi habitat naturale”, che sembrerebbe rimandare alla concreta valutazione del giudice, anche a prescindere da atti amministrativi o definizioni/classificazioni legislative. Il comma 3 della disposizione in esame, infatti, aggiunge che «Ai fini dell’applicazione dell’art. 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE».

La norma sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi¹⁰ di acque reflue¹¹ industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il soggetto attivo del reato è qualsiasi soggetto materialmente autore dello scarico a prescindere dalla titolarità formale dell'insediamento e/o dall'intestazione dell'eventuale provvedimento assentivo sospeso/revocato.

Per acque reflue industriali, si fa riferimento solo all'individuazione del luogo di produzione del refluo, ovvero si deve verificare esclusivamente la provenienza del refluo da un insediamento di tipo produttivo oppure commerciale.

Ai fini della configurabilità dell'illecito non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, ma è sufficiente il solo fatto di effettuare lo scarico senza autorizzazione/in presenza di autorizzazione sospesa/revocata.

E' un reato contravvenzionale, prevedendo la pena dell'arresto e dell'ammenda ed essendo punibile a titolo di dolo quanto di colpa.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A (All. 5 parte III del T.U.) senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1 e 108, comma 4.

La dottrina ritiene che il richiamo alle sostanze contenute nelle due Tabelle sia da considerarsi tassativo; in sostanza la fattispecie de qua non è ravvisabile per sostanze non contenute nelle tabelle anche se pericolose.

Comma 5

¹⁰ Con il termine scarico si intende "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega, senza soluzione di continuità, il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricevente delle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a trattamento preventivo di depurazione".

¹¹ Con il termine acque reflue si intendono quelle acque la cui qualità è stata pregiudicata dall'azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e agricole, divenendo inadatte ad un loro uso diretto. Spesso in tali acque si rinvennero sostanze organiche o inorganiche, che, se diffuse, le renderebbero pericolose per l'ambiente. Tali acque possono riacquisire le loro originarie caratteristiche solo dopo aver subito processi di depurazione (complessi processi di rimozione delle sostanze contaminanti) ed in alcuni casi il recupero dell'acqua non è possibile essendo stata irrevocabilmente compromessa la sua natura.

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art.107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Viene sanzionata la condotta di chi, in relazione alle 18 sostanze pericolose indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Viene sanzionata la condotta di chi viola i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Viene sanzionata la condotta di chi effettua lo scarico in mare, da navi o aeromobili, di sostanze o materiali il cui sversamento risulti in assoluto vietato da disposizioni internazionali.

D.Lgs.152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il comma I dell'art. 256 del T.U.A. sanziona la condotta di chiunque svolga attività connesse alla gestione del rifiuto (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione) senza la prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione necessaria.

Inoltre, è una fattispecie commissiva a consumazione istantanea e non abituale che si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente anche un solo trasporto ad integrare la fattispecie incriminatrice¹².

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il terzo comma dell'art 256 T.U.A. disciplina un reato comune, punibile sia a titolo di dolo che di colpa (data la struttura contravvenzionale della fattispecie) la cui condotta si realizza nel momento in cui viene realizzata o gestita una discarica non autorizzata (la condotta di realizzazione di una discarica non autorizzata appartiene al *genus* degli atti di gestione dei rifiuti). Pertanto, tale comma disciplina una fattispecie criminosa commissiva, eventualmente permanente, la cui consumazione è legata all'attività di predisposizione e allestimento dell'area adibita allo scopo illecito.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

La norma disciplina un'ipotesi di reato comune, dal momento che il divieto di miscelazione e la relativa sanzione riguardano chiunque abbia la disponibilità dei rifiuti.

Dal punto di vista della condotta la norma vieta la miscelazione di rifiuti pericolosi di categorie diverse e di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, mentre dovrebbero esulare dalla fattispecie le condotte di miscelazione di rifiuti non pericolosi tra loro o di rifiuti pericolosi della medesima categoria (per miscelazione si intende un'unione di rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione e differenziazione).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

¹²I reati di realizzazione e gestione di discarica in difetto di autorizzazione, nonché di stoccaggio di rifiuti senza autorizzazione, sono realizzabili solo in forma commissiva, atteso che non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio realizzati da altri, pur nella consapevolezza della loro esistenza, a meno che non risulti provato il concorso, a qualsiasi titolo del possessore del fondo, o non ricorra l'obbligo giuridico di impedire l'evento, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p.

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che con riferimento alle fattispecie dell'art. 256, "nell'ipotesi di conoscenza della natura illecita delle attività di smaltimento, nulla vieta che sia configurata un'ipotesi di *concorso del produttore nel reato commesso da chi smaltisce*".

Le norme la cui violazione costituisce il presupposto della condotta incriminata sono contenute principalmente nell'art. 8 e nell'art. 17 del D.P.R., del 15 luglio 2003, n. 254, che regola la gestione del deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (effettuato nel luogo di produzione) precisando che la durata massima è stabilita in cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore con possibile estensione a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri (la definizione temporale del deposito temporaneo esplicita che la formazione del rifiuto sanitario avviene con la chiusura del contenitore e la condotta è punibile solo se il deposito temporaneo abbia ad oggetto quantitativi di rifiuti sanitari uguali o superiori a 200 litri o per quantità equivalenti – soglia che segna il *discrimen* individuato dal legislatore nel ritenere opportuno punire penalmente o meno il deposito temporaneo di rifiuti sanitari).

Nonostante la fattispecie si riferisca a “chiunque”, non sembra che in questo caso possa configurarsi un reato comune, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la fattispecie individui un reato proprio ascrivibile unicamente al responsabile della struttura sanitaria, sul quale grava una posizione di garanzia e di controllo da cui discende l'obbligo di compiere l'attività di sorveglianza necessaria ad impedire il deposito di rifiuti (tale indicazione si ritrova specificatamente nell'art. 17 del D.P.R. n. 254/03, che con chiarezza pone in capo al responsabile della struttura sanitaria, pubblica o privata, la responsabilità per il mancato rispetto delle disposizioni dettate in materia di rifiuti sanitari).

D. Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

L'art. 257 del T.U.A. disciplina il reato di mancata bonifica dei siti inquinati, disposta a seguito del procedimento amministrativo descritto all'art. 242 del D.Lgs.152/2006. Il provvedimento emesso dalla competente autorità dovrà essere puntualmente eseguito dal soggetto ritenuto responsabile dell'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. L'illecito si determina solo qualora vengano superate le “concentrazioni soglia di rischio” (CSR)¹³. Nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose è previsto un aggravio di pena.

¹³Le CSR: rappresentano i livelli di contaminazione delle matrici ambientali da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del D.Lgs.152/06 e sulla base

D. Lgs. 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Il comma IV della norma sanziona chi nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sono pertanto due le condotte sanzionate dal IV comma di tale norma:

1. la predisposizione di un falso ideologico con oggetto documenti attestanti la natura dei rifiuti;
2. l'utilizzo di un certificato falso per il trasporto degli stessi.

D. Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

In sostanza il primo comma dell'art. 259 sanziona la condotta di traffico illecito di rifiuti (che si riferisce esclusivamente alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti stessi), prevedendo un aumento di pena nel caso in cui vengano spediti "rifiuti pericolosi".

Per quel che riguarda la definizione di "traffico illecito di rifiuti", questa si individua sulla base dell'art. 26 del Reg. n. 259/93 che qualifica come tale: "qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata in violazione di determinati adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria" (invio della notifica a tutte le autorità competenti, consenso autorità competenti, spedizione transazionale specificatamente indicata nel documento di accompagnamento, etc.).

La seconda ipotesi criminosa prevista dal primo comma dell'art. 259 T.U.A. riguarda la spedizione dei rifiuti, destinata al recupero, e indicati nell'allegato 2) al Reg. n. 259/93 (c.d. lista verde), allorché la spedizione medesima sia compiuta in violazione delle condizioni contemplate dall'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del medesimo regolamento (i rifiuti devono essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli per motivi ambientali o sanitari, etc.).

del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità del sito (cfr. art. 240, comma 1, lettera c).

D. Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Oggetto delle condotte plurime è la “gestione di ingenti quantitativi di rifiuti”, con riferimento alla complessiva quantità di materiale gestita con le diverse azioni.

L'elemento soggettivo richiesto per la sanzionabilità della condotta è quello del dolo specifico così come indicato dalla formula dello stesso art. 260 T.U.A. “al fine di conseguire un ingiusto profitto”. Il delitto si configura a prescindere dall'ottenimento dell'illecito vantaggio prefissatosi dall'agente e quest'ultimo può non rivestire necessariamente carattere patrimoniale, potendo avere anche differente natura.

D. Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI¹⁴ - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

¹⁴* SISTRI - alla data di redazione del presente Modello non sono ancora intervenute le previste modifiche che la Società provvederà ad aggiornare nella prossima revisione.

D. Lgs 152/06, art. 279 – Immissioni in atmosfera

Comma 5

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Il V° comma dell'art. 279 D.Lgs.152/06 sanziona chi nei casi previsti dal comma 2 (e dunque “chi, nell'esercizio di uno stabilimento, *viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione*, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo...”) superando i valori limite di emissione, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Con il termine “stabilimento” si intende il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere gestionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate uno o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni.

Con “valore limite di emissione” il legislatore ha inteso “il fattore di emissione, la concentrazione la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superate”. I valori limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti “con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto, si intendono stabiliti come media oraria”.

L. 150/92 Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione

art. 1, comma 1

Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n.3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Comma 2

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato.*

L. 150/92, art. 2, Commi 1 e 2

Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'Allegato A, appendici II e III - escluse quelle inserite nell'Allegato C, parti 1 - e nell'Allegato C, parte 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni: (a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni; (b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

L. 150/92, art. 6, Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

L. 549/93 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

La norma sanziona la violazione delle disposizioni previste dal suddetto articolo in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive per l'ozono e più in generale la violazione delle normative previste in materia di impiego di sostanze nocive per lo strato di ozono (indicate nella tabella A della suddetta legge).

Inoltre, si tratta di un reato di pericolo astratto: non è necessario si verifichi effettivamente un danno ambientale.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 8 - Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

D. Lgs. 202/07 (Inquinamento provocato da navi)

art. 9 - Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

La condotta incriminata è quella di versamento e sversamento in mare da navi di sostanze inquinanti (idrocarburi e sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa).

In considerazione al primo comma (artt. 8 e 9) non è necessario che si verifichi effettivamente un danno ambientale, essendo sufficiente che si verifichi il versamento in mare di sostanze inquinanti; tuttavia, è prevista una circostanza aggravante in cui il reato si trasforma in fattispecie di danno.

Le due fattispecie, perfettamente sovrapponibili, si differenziano solo sul piano dell'elemento soggettivo, essendo punibile l'art. 8 a titolo di dolo e l'art. 9 a titolo di colpa.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle

acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Il nuovo art. 452-bis c.p. supera il modello del reato contravvenzionale di mera condotta (incentrato sull'esercizio dell'attività inquinante senza autorizzazione o in superamento dei valori-soglia), introducendo lo schema del delitto di evento e di danno nel quale l'evento di danno è rappresentato dalla "compromissione o deterioramento significativi e misurabili": delle acque; dell'aria; di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema; della biodiversità anche agraria; della flora; della fauna; laddove per inquinamento ambientale debba intendersi "l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi".

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

È un reato a comune a forma libera in quanto richiede solo il nesso causale tra condotta ed evento di disastro ambientale consistente: i) nell'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; ii) nell'alterazione dell'equilibrio la cui eliminazione appaia particolarmente onerosa e ripristinabile solo con mezzi eccezionali; iii) nell'offesa della pubblica incolumità - nel senso di integrità fisica delle persone.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

L'art. 452-quinquies c.p. introduce la possibilità di integrare i reati di cui agli artt. 452 bis (inquinamento ambientale) e 452 quater (disastro ambientale) anche in presenza di una condotta accompagnata dall'elemento soggettivo della colpa. Il bene giuridico tutelato è rappresentato sempre dall'ambiente.

Il secondo comma dell'art. 452-quinquies, contempla un'ulteriore diminuzione di un terzo della pena per il delitto colposo di pericolo ovvero quando dai comportamenti di cui agli artt. 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

*delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Il reato di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, ai sensi dell'art. 452-sexies, c.p., introduce una fattispecie di reato comune in quanto può essere commesso da chiunque, a nulla rilevando una particolare qualifica giuridica soggettiva ricoperta dal soggetto agente. La condotta consiste nell'aver abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto, trasportato, importato, esportato, procurato, detenuto, trasferito, abbandonato o disfatto, in modo illegittimo, materiale ad alta radioattività. Il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, e che, dall'altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto. Il reato si presenta come plurioffensivo in quanto la norma è tesa a tutelare due beni giuridici distinti: l'ambiente e la pubblica incolumità. La fattispecie risulta punibile a titolo di dolo. Ai fini della stessa è sufficiente la coscienza e la volontà di porre in essere una condotta volta alla cessione, acquisto, ricezione, trasporto, detenzione o abbandono di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis (associazione di tipo mafioso) è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di

concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La norma dispone:

- 1) l'aumento delle pene previste dall'art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) quando l'associazione è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali previsti dalla novella;
- 2) l'aumento delle pene previste dall'art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniera) quando l'associazione a carattere mafioso è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- 3) l'aumento ulteriore di entrambe le pene di cui sopra (da un terzo alla metà) se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientali.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili al reato di associazione a delinquere è chiaramente ispirata (in chiave di politica criminale) alla volontà di contrastare il fenomeno delle organizzazioni i cui profitti derivino in tutto o in misura consistente dalla criminalità ambientale.

○ **Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali**

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, la Società ha definito criteri e modalità che permettono:

- nell'ambito della produzione dei rifiuti:
 - o la riduzione dei rifiuti da inviare a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell'ambito delle attività di raccolta dei rifiuti, di adottare istruzioni operative che:
 - o assicurano la corretta differenziazione dei rifiuti e prevengono ogni miscelazione illecita;
- nell'ambito delle attività di trasporto dei rifiuti speciali e del relativo smaltimento, la Società si avvale di un fornitore esterno, selezionato con procedura ad evidenza pubblica, per lo svolgimento delle relative attività.

5.2 Aree potenzialmente a rischio reato e strumenti di controllo esistenti

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile Impianti fissi e Tutela Ambientale
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare

- Responsabile Manutenzione a caduta e soccorsi in linea
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

SEZIONE 6. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE ED INTERMEDIAZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

Il D.Lgs.109/2012 ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche introducendo, all'art. 25-duodecies, il delitto di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La legge 199/2016 ha incluso tra i reati-presupposto, di cui all'art. 25-quinquies l'"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 603-bis c.p.).

Il delitto ed il reato che precedono sono trattati insieme nella presente parte speciale in considerazione della comunanza di funzioni coinvolte e presidi (strumenti di controllo) destinati a prevenirne la commissione.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. Ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente occorre che il fatto si verifichi in presenza delle seguenti circostanze aggravanti:

- i lavoratori occupati devono essere in numero superiore a tre;
- i lavori occupati devono essere minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati devono essere sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, i lavoratori devono essere esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Nonostante tale fattispecie, ad una interpretazione testuale, sembri configurarsi come un reato proprio di soggetti apicali dell'ente, la giurisprudenza non ha esitato a giudicare soggetto attivo del reato anche colui il quale procede direttamente all'assunzione dei lavoratori privi di permesso di soggiorno, oltre a colui il quale si avvalga delle loro prestazioni tenendoli alle proprie dipendenze (Cass. Pen. Sez. I, n. 25615 del 18/5/2011).

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

La fattispecie in oggetto, profondamente modificata con la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, punisce tutte quelle condotte distorsive del mercato del lavoro, caratterizzate dallo sfruttamento della manodopera approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.

Nello specifico, la norma in esame contiene due diverse fattispecie delittuose: la prima relativa al reclutamento di manodopera da destinare al lavoro presso altri in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, nonché relativa all'assunzione, utilizzo o impiego, di manodopera, anche dopo intermediazione, assoggettando i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno; la seconda quando i fatti di intermediazione, assunzione, utilizzazione o impiego sono commessi mediante violenza o minaccia.

Il medesimo articolo individua quali sono gli indici rilevanti ai fini del ricorrere delle condizioni di sfruttamento:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

In relazione alla violazione delle norme sulla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale indice consente di ritenere le condizioni di sfruttamento in presenza di una qualsiasi violazione delle norme di sicurezza. Pertanto, la norma farebbe ricorrere la condizione anche in presenza di violazioni minime. Rispetto alla disciplina previgente, quindi, è stato soppresso il riferimento alla necessità che la violazione esponga il lavoratore a pericoli per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

La fattispecie di reato in oggetto potrebbe concretamente configurarsi nel caso in cui sia AMTS ad impiegare manodopera violando la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

6.1 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

Il reato potrebbe assumere rilevanza con riguardo alle ipotesi in cui siano assunti dalla Società lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto e per il quale non è stata fatta richiesta di rinnovo entro i termini di legge utili alla regolare conservazione del posto di lavoro oppure nel caso in cui la Società impieghi manodopera violando, in prima persona, la normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con i comportamenti citati nell'art. 603-bis c.p. Pertanto, le attività sensibili individuate nell'ambito di AMTS e rilevanti ai sensi del rischio-reato in esame sono rappresentate dalla assunzione del personale, dall'amministrazione del personale, dall'affidamento lavori e conferimento di appalti.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

SEZIONE 7. I REATI TRIBUTARI

La Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, convertendo con modifiche l'art. 39, comma 2, del D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019, con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, ha recepito la c.d. Direttiva PIF (Direttiva 2017/1371/UE) relativa alla lotta contro le frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione mediante strumenti di diritto penale. La normativa di cui al citato art. 39 e successive integrazioni apportate in sede di conversione hanno introdotto, all'interno della struttura del Decreto legislativo 231, l'art. 25-quinquiesdecies ("Reati tributari"). In particolare, 25-quinquiesdecies si riferisce a talune fattispecie di reato, di seguito descritte, già previste dal sistema penale tributario contenuto del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74.

7.1 Reati tributari richiamati dall'articolo 25- quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n.74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
- 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n.74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 7. a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
 8. b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n.74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Dichiarazione infedele (art. 5 D.Lgs. n.74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Si precisa che, per la configurazione dei reati in esame, non è sufficiente una errata rappresentazione della realtà o il semplice mancato rispetto di una norma (ovvero il dolo generico) ma è necessario che si manifesti il dolo specifico declinato nelle seguenti finalità:

1. evasione, realizzata per i reati di cui agli artt. 2 e 3;
2. falsità dei documenti di cui all'art. 8 (è punito anche il solo tentativo);
3. ostacolo alle procedure di verifica ed accertamento di cui all'art. 10 (è punito anche il solo tentativo);
4. rendere inefficaci le procedure esecutive per il reato di cui all'art. 11 (è punito anche il solo tentativo).

Qualora dalle violazioni sopra descritte dovesse emergere un profitto di rilevante entità, le sanzioni possono essere aumentate di 1/3. Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e) del Decreto 231:

- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

7.2 Aree potenzialmente a rischio reato, attività sensibili e strumentali

Ai fini della mappatura, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate sensibili, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in esame. La punibilità della Società è, viceversa, esclusa, qualora il soggetto attivo del reato abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse.

Infine, per quanto attiene l'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener conto che alcuni reati tributari rientrano nell'ambito dei reati c.d. "propri", rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (i.e. gli amministratori, i sindaci, il revisore, ecc).

Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche altre funzioni aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 c.p., nella commissione del reato.

Inoltre, nella redazione della mappatura delle aree a rischio ("Risk Control Matrix") si è tenuto conto del contributo operativo e di controllo delle Funzioni aziendali coinvolte nella gestione della contabilità e delle risorse finanziarie.

Di seguito sono elencate le attività sensibili nell'ambito dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari.

A monte dei presidi indicati sotto la voce "Strumenti di controllo esistenti", la Società considera adeguati presidi preliminari: l'osservanza delle applicabili norme di legge e delle regole statutarie, la presenza della Società di revisione e del Collegio Sindacale con lo svolgimento dei controlli di rispettiva competenza.

a) Predisposizione dichiarativi fiscali e Gestione adempimenti tributari (sensibile)

Il rischio teorico è costituito dall'inadempimento ovvero dall'adempimento mendace di oneri ed incombenze previsti dalla normativa fiscale, amministrativa, previdenziale al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per la società.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni- Collegio Sindacale
- Società di revisione

Strumenti di controllo esistenti:

- Principi contabili

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

Principio comportamentale

La predisposizione dei dichiarativi e la gestione degli adempimenti tributari è gestita dalla Direzione Amministrativa con la supervisione di un consulente esterno. La verifica della correttezza degli adempimenti tributari e dei dichiarativi è soggetta a verifica da parte della società di revisione incaricata del controllo contabile.

b) Corretta tenuta delle scritture contabili (sensibile e strumentale)

Il rischio teorico è relativo alla contabilizzazione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti.

Funzioni coinvolte:

- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali

Strumenti di controllo esistenti:

- Principi contabili
- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

Principio comportamentale

La corretta tenuta delle scritture contabili è soggetta a verifica da parte della società di revisione incaricata del controllo contabile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (a valere per lettere a e b)

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)

- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$

TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$

TOLLERABILE

c) Selezione Fornitori / Consulenti (sensibile)

Il rischio teorico relativo alla selezione dei fornitori è ascrivibile, astrattamente, alla ricezione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti.

Funzioni coinvolte:

- Presidente/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- Compliance-Trasparenza-Anticorruzione
- Internal Audit- Responsabile area Innovazione, Ingegneria e Sviluppo
- RUP

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

Principio comportamentale

La selezione di fornitori e consulenti avviene nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$ MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$ MODERATO

d) Liberalità, omaggi e sponsorizzazioni (sensibile)

Erogazioni di contributi per sponsorizzazioni e in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Fondazioni, Enti Pubblici ed associazioni possono rivelarsi veicolo per ricezione di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- RUP

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS

- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

Principio comportamentale

L'erogazione di liberalità /o sponsorizzazioni avviene nel rispetto del relativo Regolamento e previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 2 (Probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 2 = 4$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $4 \times 5 = 20$

MODERATO

VALORE RISCHIO RESIDUO: $3 \times 5 = 15$

MODERATO

e) Gestione delle note spese (sensibile)

Il rischio astrattamente configurabile consiste nella possibilità di creazione, mediate artifici contabili e finanziari, di fondi di denaro occulti da destinare a fini illeciti.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- RUP

Strumenti di controllo esistenti:

- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economica
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 2 (Probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(2+0) \times 1 = 2$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 3 (Molto Dannose).

Valore Gravità complessivo: 5

VALORE RISCHIO BASE: $2 \times 5 = 10$

TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $2 \times 5 = 10$

TOLLERABILE

f) Gestione dei flussi monetari e finanziari (sensibile)

Il rischio astrattamente configurabile consiste nella possibilità di pagare fatture per prestazioni inesistenti.

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni Strumenti di controllo esistenti:

- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Responsabile area Produzione
- Responsabile Acquisti, Assicurazioni, Relazioni industriali, Acquisti e Gare
- Responsabile Movimento, programmazione turni
- Collegio Sindacale
- Società di revisione

Strumenti di controllo esistenti:

- Principi contabili
- Codice Etico e di Comportamento
- Regolamento per la gestione economale
- Procedura per il conferimento di incarichi legali di AMTS
- Ordine e procedura dei pagamenti di AMTS
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

Principio comportamentale

Nel caso di verifiche ispettive, i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti dai soggetti espressamente delegati per iscritto. Il delegato deve verificare che gli organi ispettivi redigano verbale delle operazioni compiute e richiederne una copia, in tutti i casi in cui ve ne sia il diritto; la copia dovrà essere conservata in archivio.

h) Operazioni sul capitale e Operazioni straordinarie (sensibile)

Il rischio teorico è legato comportamenti elusivi in relazione a operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, scissioni, acquisizioni, etc.)

Funzioni coinvolte:

- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione
- Amministratore Delegato (laddove nominato)
- Direttore Generale
- Responsabile area Amministrazione
- Responsabile Contabilità e Bilancio
- Responsabile Personale, Gestione delle risorse Umane
- Responsabile Tesoreria e Affari legali
- Collegio Sindacale
- Società di revisione

Strumenti di controllo esistenti:

- Principi contabili

- Codice Etico e di Comportamento
- Procedure generali e specifiche (vedi sub 1.3)
- Segregazione di funzioni
- Sistema di Ordini di Servizio e Istruzioni operative.

Principio comportamentale

Le operazioni straordinarie sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dal Socio Unico.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO (a valere per lettere g e h)

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO

- Evento accaduto nel settore = Punteggio 1 (Poco probabile)
- Evento già accaduto nella Società = Punteggio 0
- Possibilità di commissione (da analisi esempi di commissione del reato) = Punteggio 1 (Poco probabile)

Valore Probabilità: $(1+0) \times 1 = 1$

GRAVITÀ

Sanzioni pecuniarie = Punteggio 2 (Dannose); Sanzioni interdittive = Punteggio 2 (Dannose).

Valore Gravità complessivo: 4

VALORE RISCHIO BASE: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

VALORE RISCHIO RESIDUO: $1 \times 4 = 4$ TOLLERABILE

Si evidenzia che i reati di cui all'art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 74/2000 "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti", connessi al ciclo attivo, non sono stati ritenuti applicabili alla fattispecie di AMTS in quanto l'emissione di fatture attive avviene, prevalentemente nei confronti del socio unico Comune di Catania e altri Comuni limitrofi, attraverso un processo di fatturazione automatizzato i cui controlli interni sono stati ritenuti adeguati a mitigare il rischio di cui al reato potenziale in questione.